

CONVENZIONE PER GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI ACQUISIZIONI DI LAVORI, BENI E SERVIZI AI SENSI ART.30 D.LGS 267/2000 ed ART.33 COMMA 3 BIS DEL D.LGS 163/2006

L'anno 2014 il giorno del mese di

Tra

Il Comune di (C.F.), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig....., il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Comune in forza della deliberazione consiliare n. del

Il Comune di (.....), rappresentato dal Sindaco pro-....., il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Comune in forza della deliberazione consiliare n. del

Il Comune di (.....), rappresentato dal Sindaco pro-....., il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Comune in forza della deliberazione consiliare n. del

Il Comune di (.....), rappresentato dal Sindaco pro-....., il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Comune in forza della deliberazione consiliare n. del

Il Comune di (.....), rappresentato dal Sindaco pro-....., il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Comune in forza della deliberazione consiliare n. del

PREMESSO:

CHE l'art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 dispone che gli Enti Locali al fine di volgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

CHE l'art.33, co.3 bis, del D.Lgs. 163/2006 dispone che 3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo [32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della [legge 7 aprile 2014, n. 56](#). In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.....

CHE l'art.23 comma comma 1 della Legge 114/2014 prevede che la norma si applichi per le gare bandite dal 1 gennaio 2015 per servizi e forniture e dal 1 luglio 2015 per i lavori;

CHE in forza del comma 3 dell'art.23 della Legge 114/2014, i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 € ;

CHE ai sensi della nuova normativa appare opportuno provvedere e disciplinare la gestione associata , ai sensi dell'art.30 del Decreto Legislativo 267/2000 , delle funzioni attinenti le acquisizioni di lavori, servizi e forniture (sia sopra che sotto soglia comunitaria);

RICORDATO altresì come gli articoli 43,44 e 45 della Legge Regionale Toscana n.38/2007 indichino obiettivi di gestione associata delle funzioni amministrative in materia di appalti , sin dalla fase di programmazione;

VISTO come le Amministrazioni aderenti ritengano la forma di gestione in convenzione una valida soluzione per una migliore qualità del servizio, una omogeneità di procedure ed un contenimento dei relativi costi;

VISTO infatti come la forma di gestione in convenzione rappresenti per i Comuni aderenti una opportunità per una verifica approfondita sia dei Regolamenti Comunali , sia delle procedure amministrative, in funzione della migliore gestione delle risorse e della crescita professionale del proprio personale;

VISTO inoltre come la Convenzione costituisca una forma di cooperazione dotata di un elevato grado di flessibilità che agisce in maniera non strutturale sugli assetti amministrativi degli Enti interessati;

VISTO dunque come le Amministrazioni Comunali abbiano un reciproco interesse ad attivare un percorso di comune gestione delle procedure in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi , attraverso la costituzione di un Servizio che associ le competenze attualmente presenti nei Comuni;

CONSIDERATO :

CHE i citati Comuni hanno espresso la volontà di gestire in forma associata, mediante convenzione, le funzioni e le attività di acquisizione di lavori, forniture e servizi, quale strumento per l'esercizio congiunto delle corrispondenti attività;

CHE pare opportuno predisporre una convenzione-quadro, tenuto conto della complessità e delicatezza di tale servizio, che comporta la necessità di adeguare le risorse umane e materiali in rapporto al numero di enti che intenderanno aderire alla convenzione – ed al conseguente carico di lavoro - (con utilizzo dell'apporto di dipendenti già in servizio presso gli enti convenzionandi);

CHE in applicazione della presente convenzione sarà dunque definito apposito Regolamento di organizzazione e funzionamento del Servizio, nel quale saranno definiti i rapporti di cui al punto precedente;

CHE attraverso lo strumento della Convenzione si intende attivare una “Centrale Unica di Committenza” tra Comuni, in modo da perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, anche ai fini di rafforzare le modalità di azione previste dalla Legge 190/2012 e sm ;

CHE una struttura altamente qualificata assicura una maggiore professionalità e, quindi, un'azione amministrativa più snella e tempestiva, ma permette, altresì, di creare le condizioni affinché vi possa essere una progressiva semplificazione degli adempimenti e delle procedure, nonché un'auspicabile riduzione del contenzioso in materia di affidamenti di appalti pubblici;

CHE tale modello di gestione delle gare pubbliche consente un'ottimizzazione delle risorse umane e, quindi, un conseguente risparmio, attivando una struttura specializzata , composta dal personale dipendente dei Comuni ;

CHE la costituzione di un soggetto associato incaricato delle acquisizioni di lavori, forniture e servizi è l'espressione di una moderna funzione di governance nel settore dei contratti pubblici, consistente nella capacità da parte delle Amministrazioni interessate di indirizzarsi verso un obiettivo unitario, sulla base dei principi di legalità, economicità ed efficienza, senza sovrapposizioni e nel rispetto delle diverse competenze;

VISTO che la formula della convenzione di cui all'art.30 del D.Lgs 267/2000 non è in contrasto con la nozione di accordo consortile di cui all'art.33 comma3 bis del D.Lgs 163/2006 (vedasi parere 26 giugno 2013 Corte Conti-Sez. Contr.Lazio) ;

VISTO che , sussistendo le condizioni di opportunità e di legittimità per l'attivazione della gestione associata del servizio, i Comuni di intendono sottoscrivere la convenzione per la gestione in forma associata delle procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi,

Tutto quanto sopra premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :

ART. 1 – Premessa

1. Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.
2. Eventuali modifiche normative che rendessero obbligatorie forme e procedure di legge troveranno immediata applicazione alla presente convenzione.
3. Altre pubbliche amministrazioni potranno usufruire dei servizi di cui alla presente convenzione mediante sottoscrizione di apposito atto e previsione di rimborso degli oneri.

ART. 2 – Oggetto ed attività del Servizio

Con la presente convenzione i Comuni diunificano la gestione delle funzioni attinenti le acquisizioni di lavori, servizi e forniture (sia sopra che sotto soglia comunitaria) , secondo quanto meglio espresso nei successivi articoli, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs 267/2000, dell'art.43 della Legge Regionale n.38/2007 , nonchè del D.Lgs 163/2006 -"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"- in particolare dell'art.33 comma 3 bis. I Comuni che aderiscono alla presente convenzione quadro conferiscono le funzioni di cui all'art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii., all'ufficio comune denominato "Servizio Associato Appalti Valdelsa (di seguito indicato per brevità come "Servizio") con sede presso il Comune di Colle di Val d'Elsa che è indicato come Comune Capofila della presente convenzione. Il Comune capofila è delegato ad esercitare tutte le funzioni ed i compiti amministrativi necessari per la gestione del servizio, secondo le modalità più oltre illustrate all'art.5 . Adotta tutti i provvedimenti necessari ed indispensabili per l'attuazione di quanto oggetto della presente convenzione ,fatta eccezione per quelli di competenza dei Comuni convenzionati.

La decorrenza e le condizioni di adesione sono definite dalla presente convenzione.

2. Il Servizio è costituito presso la sede del Comune di Colle di Val d'Elsa , Via Campana n.18..
3. Il Servizio , composto da almeno un referente per ogni Comune, ha il compito di curare :
 - a) il coordinamento tra le programmazioni di acquisti dei Comuni, con esame dei programmi generali di acquisto di ciascun Comune , in modo da determinare i piani di lavoro annuali del Servizio;
 - b) le procedure di gara per lavori, servizi e forniture svolte in maniera singola od associata sia sopra soglia comunitaria che sotto soglia comunitaria ,senza eccezione alcuna ;
 - c) la gestione delle procedure di affidamento di servizi e forniture svolte in modo congiunto

tra gli enti associati;

d) la gestione delle procedure di affidamento sottosoglia comunitaria degli enti associati;

e) la gestione delle procedure di affidamento in economia sottosoglia comunitaria svolte singolarmente dagli enti associati sia al di sopra che al di sotto di € 40.000,00 (I.V.A. esclusa);

f) la gestione degli affidamenti tramite Consip, MEPA o altri mercati elettronici, qualora il singolo ente lo richieda;

g) la collaborazione giuridico amministrativa in tutte le problematiche contrattuali.

h) lo studio dei Regolamenti Contrattuali degli Enti aderenti, al fine di rendere omogenee le procedure di gara e contrattuali.

ART. 3 – Attività del Servizio

1. Il SERVIZIO è competente ad espletare ogni tipo di procedura per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs.163/2006 (procedure aperte, ristrette, negoziate, dialogo competitivo). Il Servizio cura la gestione delle procedure di gara per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nella fase procedimentale che va dalla predisposizione del bando di gara alla proposta di aggiudicazione definitiva della gara al Responsabile della Stazione Appaltante di riferimento/RUP.

2. Il SERVIZIO in particolare gestisce tutte le procedure di scelta del contraente con la esclusione degli affidamenti che per legge possono essere espletati autonomamente da ciascun Ente

3. Il SERVIZIO può comunque gestire anche le procedure di acquisizione che per legge possono essere espletate autonomamente dai singoli Comuni, su richiesta dell'Ente interessato, previo parere favorevole del Responsabile del SERVIZIO, se compatibili con lo svolgimento delle altre procedure di gara in programmazione.

4. Le modalità ed i tempi di espletamento delle procedure saranno fissati da apposito Regolamento di organizzazione e funzionamento del Servizio.

Art. 4 – Attività di competenza dell'ente aderente

1. Fermo restando quanto previsto dall'art.5 e fermi restando i rapporti di collaborazione sopra indicati, ed in particolare quelli indicati nella lettera g) del precedente articolo 2, restano di esclusiva competenza degli enti aderenti sia la fase che precede la predisposizione del bando (programmazione e scelta discrezionale dei lavori, dei servizi e delle forniture da acquisire, approvazione progetti, ecc.) sia la fase che segue (quali adozione della determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva, stipula contratto, consegna lavori, direzione lavori, contabilità, collaudo), salvo espressioni, concordate deleghe.

2. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, restano di competenza del singolo ente aderente:

a) la nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) ex art. 10 D. Lgs n. 163/2006 ss.mm.ii.;

b) le attività di individuazione delle opere, forniture e servizi da realizzare;

c) la redazione e l'approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali (criteri e/o sub criteri) in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto;

d) l'adozione della determina a contrarre;

e) la nomina della commissione giudicatrice (in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), di norma tra funzionari esperti dei Comuni interessati dal Servizio Associato;

f) la stipula del contratto d'appalto ;

g) in caso di appalti “cumulativi” espletati dal Comune Capofila per conto degli altri Enti il contratto sarà stipulato dal Comune Capofila in nome e per conto degli altri enti , con previsione di riparto dei diritti di segreteria sui bilanci degli enti ;

h) l’affidamento dell’incarico per le varie fasi di progettazione, validazione del progetto, direzione dei lavori e collaudo statico e tecnico-amministrativo delle opere, fatta salva la competenza del Servizio nel curare le procedure di affidamento dei suddetti servizi a soggetti esterni agli enti aderenti, nelle modalità previste negli articoli precedenti della presente convenzione;

i) tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori, forniture e servizi ed ai relativi pagamenti sulla base degli stati di avanzamento, ivi compresa la nomina del direttore dell’esecuzione per le forniture di beni e servizi;

l) comunicazione e trasmissione all’Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dall’art. 7 del D.L.gs n. 163/2006.

3. L’ente aderente potrà avvalersi del supporto del Servizio nell’esame di eventuali proposte di varianti (varianti in corso di esecuzione del contratto; varianti in corso d’opera).

4. In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’ente aderente assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni che l’Ente aderente riterrà necessario inserire nella Commissione giudicatrice, oneri da riportare nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall’ente aderente.

5. Ogni singolo ente aderente si impegna a:

- sottoscrivere il contratto con la ditta che risulterà aggiudicataria;
- provvedere direttamente al pagamento dell’importo dell’appalto alla ditta aggiudicataria con le modalità ed i termini stabiliti nel contratto;
- evitare richieste danni nei confronti del Servizio per eventuali inadempimenti da parte delle ditte individuate.

ART. 5 – Organizzazione del servizio

1) Ai fini del non incremento della spesa di personale e, se possibile , nell’ottica del raggiungimento di una riduzione della stessa, tenuto conto della ottimizzazione del servizio dal personale addetto ,il Servizio è costituito da almeno 5 persone così identificate:

- Il Responsabile del Servizio competente per materia del Comune di Colle di Val d’Elsa ;
- Almeno un referente per ciascun Comune aderente.

Il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Servizio associato disciplina le modalità di espletamento dei rapporti tra i soggetti che compongono il Servizio Associato.

2)Ciascuno dei soggetti indicati dai Comuni costituisce l’interfaccia interna degli Enti (effettua programmazione degli acquisti, raccoglie le istanze che i servizi di ciascun Comune avanzano)

3)Ogni referente si interfaccia con il Responsabile del Servizio per:

- Programmare le attività di acquisto , anche in funzione di lotti funzionali o territorialmente omogenei;
- Predisporre modulistica di gara;
- Procedere al materiale espletamento della gara (Sedgio di gara,Commissione di gara)
- Gestire eventuali contenziosi in gara (e post gara)
- Espletare valutazioni in ordine alla anomalia della offerta nei casi di cui art.86-87-88 del Codice

4) Ciascun Referente interno del Servizio Associato agisce come operatore del Servizio Associato. Ogni referente è indicato da ciascun Comune come punto Istruttore per le procedure Consip/Mepa. Ogni referente assume la veste di RVR (responsabile verifica requisiti) ai fini dell’AVCPASS, nelle procedure di gara dallo stesso presiedute.

5) Il Responsabile/Dirigente dei competenti servizi di ciascun Ente può richiedere comunque che il

Servizio Associato espletare le procedure di gara di competenza del proprio Comune.

6) . Il personale dipendente di tutti gli Enti addetto al Servizio è da considerarsi in convenzione per la durata delle ore lavorative eventualmente prestate presso il Comune Capofila , ferma restando la unitarietà e la unicità del rapporto organico (di lavoro) degli addetti in capo ai Comuni di rispettiva appartenenza; tale rapporto trova la sua fonte ,oltre che nel presente accordo, nella legge, nell'art.14 del C.C.N.L. 22.01.2004 e nel Regolamento degli Uffici e dei servizi dei rispettivi comuni di appartenenza.

L'orario di lavoro dei dipendenti addetti al Servizio sarà funzionale alla sua organizzazione e comunque terrà conto degli orari degli enti aderenti.

7). Per i soli lavori ,al personale facente parte del Servizio , verrà corrisposta una percentuale dell'incentivo previsto dall'art.93 del D.Lgs 163/2006 e sm.i , da determinarsi sulla base dei regolamenti per la ripartizione relativa agli incentivi di progettazione.

8) Gli Enti aderenti alla presente convenzione avvieranno un percorso di adeguamento dei Regolamenti dell'incentivo di cui all'art.93 del D.Lgs 163/2006 al fine di tenere conto delle funzioni associate con la presente convenzione.

9). Ai fini della sicurezza sul lavoro rimane responsabile l'Ente di appartenenza.

ART. 6 – Responsabile del Servizio Associato Appalti

1. Il Responsabile del Servizio :

- partecipa con funzioni consultive alle sedute della Conferenza di cui al successivo art.9 al fine di formulare proposte tecnico-gestionali per lo svolgimento del servizio;
- predispose annualmente una proposta di piano di lavoro da sottoporre alla Conferenza dei Sindaci che tiene conto delle esigenze dei singoli Comuni convenzionati, dell'effettiva disponibilità di personale e delle risorse economiche a disposizione;
- predispose rapporti periodici sull'andamento della gestione associata e sui risultati conseguiti

Il Responsabile del Servizio diventa responsabile ai fini dell'AUSA (Anagrafe unica delle stazioni appaltanti), sommandosi ai centri di costo indicati dalle stazioni appaltanti.

Il Responsabile del Servizio può essere indicato da ciascun Comune come punto Istruttore per le procedure Consip/Mepa

Fermo restando che i punti ordinanti di ciascun Comune rimangono invariati, il Responsabile del Servizio può essere indicato dai Comuni aderenti come punto Ordinante per le procedure Consip/Mepa

Il Responsabile assume la veste di RVR (responsabile verifica requisiti) ai fini dell'AVCPASS, nella gare da lui presiedute.

2. Nell'ambito della struttura amministrativa della gestione associata ,la Conferenza dei Sindaci può individuare ,su proposta del Responsabile del Servizio, ulteriori figure di coordinamento gerarchicamente dipendenti dal medesimo Responsabile alle quali affidare la gestione di specifici settori di attività del Servizio.

3. Il Responsabile del Servizio associato è individuato quale responsabile dei procedimenti di gara per i Comuni convenzionati. E' fatta salva, ai sensi del precedente art.5 , la possibilità che il referente di ciascun Comune curi specifici ed autonomi procedimenti di gara.

4. La Conferenza dei Sindaci di cui all'art.9 individua i criteri e le modalità per la rotazione dell'incarico di Responsabile del Servizio tra il personale dei Comuni aderenti, anche ai fini dell'applicazione della Legge 190/2012 e sm .

5. Il Regolamento di Organizzazione e funzionamento disciplina le modalità operative di espletamento delle funzioni di Responsabile.

ART.7 - Ripartizione delle spese

1. L'adesione al Servizio associato deve comportare, nei limiti della sua funzionalità, il

conseguimento di risparmi derivanti principalmente dalle ottimizzazioni di scala ed anche dal ricorso a procedure telematiche.

2. Sono poste comunque a carico dei singoli enti le spese inerenti la pubblicità delle procedure (ai sensi dell'art.34 comma 35 della Legge 221/2012 esse saranno comunque rimborsate dall'aggiudicatario) i contributi per l'AVCP , le spese per le commissioni di gara .Le spese legali per eventuale contenzioso in fase di gara sono a carico dell'ente aderente .Il legale sarà scelto dal Comune interessato.

3. Le spese relative al contenzioso, compreso l'eventuale risarcimento del danno riconosciuto in via giudiziaria, rimangono in carico all'ente aderente.

4. La Conferenza dei Sindaci stabilisce le modalità di determinazione del rimborso delle spese vive espletate dal Comune Capofila per la gestione associata del Servizio .

5. Il Servizio redige un rendiconto per ciascun esercizio finanziario entro il 28 marzo dell'anno successivo, di cui dà comunicazione agli enti associati.

ART. 8 – Durata

1. La presente convenzione ha durata di anni cinque dalla data della stipula e potrà essere rinnovata nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

2. Ogni ente aderente ha facoltà di recedere dalla Convenzione dando un preavviso di tre mesi . Sono poste a carico dell'ente che recede dalla Convenzione le quote di rimborso delle spese vive maturate nel periodo.

Art. 9 - Strumenti di consultazione tra i contraenti, funzioni di indirizzo.

1. E' istituito un organo collegiale di indirizzo e vigilanza denominato "Conferenza di governo" (d'ora in avanti denominata, per brevità, Conferenza) che si esprime mediante decisioni costituenti atti di indirizzo politico.

2. La Conferenza è composta dai Sindaci, dal Segretario Generale dei Comuni dal Responsabile del Servizio Associato. A seconda degli argomenti trattati, potranno partecipare gli Assessori competenti per materia dei Comuni convenzionati.

3. La Conferenza stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi della gestione associata , esamina le questioni di interesse comune, fornisce direttive e verifica la rispondenza dell'azione ai programmi delle rispettive Amministrazioni.

4. La Conferenza effettua controlli periodici sull'andamento dell'attività, al fine di verificarne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità.

5. Alle sedute della Conferenza può essere invitato a partecipare il personale del Servizio.

Art 10 - Uso dei beni, missioni

Il personale assegnato al Servizio , per l'espletamento delle attività connesse alla presente convenzione, potrà utilizzare le attrezzature dei Comuni aderenti .

Il personale del Servizio potrà utilizzare le vetture di proprietà degli enti di appartenenza per recarsi presso le sedi dei Comuni aderenti , in virtù degli obblighi sanciti dalla presente convenzione . A tal fine si precisa che per i medesimi sono estese le coperture assicurative che la legge assicura ai lavoratori durante il loro servizio.

Art. 11 - Altri rapporti

1. Per la contestazione di eventuali inadempimenti o di comportamenti, anche omissivi, che contrastano con il contenuto della presente convenzione, è competente la Conferenza di Governo .

2. Ciascun Sindaco dei Comuni aderenti , pertanto, può sottoporre alla medesima Conferenza l'adozione dei provvedimenti del caso necessari a rendere pienamente funzionale la presente

convenzione.

3. Qualora sia ritenuto opportuno, gli enti contraenti potranno affidare alla medesima Conferenza la risoluzione di problematiche attinenti lo svolgimento della gestione associata o l'interpretazione della convenzione.

Art. 12 - Disposizioni di rinvio-

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia alle norme in materia di contratti pubblici, al Codice Civile e alle specifiche leggi vigenti nella materia oggetto della convenzione.

2. Eventuali modifiche o deroghe alla Convenzione potranno essere apportate dai Consigli Comunali soltanto con atti aventi le medesime formalità della presente.

3. I provvedimenti di applicazione ed esecuzione della presente Convenzione –Quadro .in particolare il Regolamento di Organizzazione e funzionamento, saranno adottati dalle Giunte dei Comuni aderenti.

Art. 13 – Norme transitorie e finali

1. Le parti danno atto che, nell'ottica di massima semplificazione dei rapporti, qualora non occorra una particolare veste formale, si riterrà valida la comunicazione effettuata tramite semplice e.mail o l'utilizzo di strumenti tecnologici di condivisione dei documenti. Le comunicazioni via posta elettronica certificata avvengono alla casella di posta elettronica che ogni ente comunicherà.

2. Sino alla concorrenza delle scadenze temporali di cui all'art. 23 comma 1 della Legge 114/2014 i comuni aderenti conservano la possibilità di effettuare procedure in autonomia, senza obbligo di ricorrere alla centrale di committenza.

3. Considerato come la normativa in materia di appalti sia destinata ad essere modificata in ragione di scelte del legislatore finalizzate alla riduzione delle centrali di acquisto, gli Enti aderenti si impegnano ad esaminare in maniera congiunta le eventuali novità legislative al fine di assumere in maniera coordinata le conseguenti decisioni.

4. In caso di contenzioso tra gli enti aderenti il Tribunale competente è quello di Siena

5. La presente convenzione obbliga gli enti aderenti dalla data di singola sottoscrizione che pertanto potrà avvenire anche per adesione in momenti successivi.

6. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rimanda ad apposito Regolamento di organizzazione e funzionamento del Servizio da approvarsi con Deliberazioni delle Giunta Comunali.